

Processo Koleos, confermata l'associazione di narcotraffico

Locri. «Il reato associativo è ravvisabile anche in presenza di una struttura organizzativa rudimentale». Lo afferma la Corte di cassazione nelle motivazioni della sentenza del filone dell'abbreviato del maxiprocesso scaturito dall'operazione antidroga "Koleos" che si è concluso con la conferma di 10 condanne, per un totale di circa 110 anni di reclusione, con condanna che vanno dai 7 ai 18 anni, e un solo annullamento con rinvio. I giudici della Sesta sezione penale, nel confermare l'esistenza e l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico richiamano l'attenzione ai contenuti delle sentenze di primo e secondo grado di giudizio. «La sentenza di primo grado – si legge – aveva individuato l'esistenza di una vera e propria struttura "aziendale"» desumibile «dalla disponibilità di basi logistiche», di «mezzi predisposti ad hoc per effettuare il trasporto e la consegna dello stupefacente», «l'esistenza di uno stabile gruppo di rivenditori collocati in più regioni desumibile fra l'altro dalla pluralità di consegne che i corrieri avevano operato negli stessi luoghi», dalla «esistenza di canali approvvigionamento stabili dimostrata dal rilevante numero di viaggi effettuato, nel breve lasso di tempo oggetto di indagini, in cui sono emerse almeno 36 cessioni nell'arco di tre mesi», infine «la suddivisione dei compiti all'interno dell'associazione e la chiara identificazione dei soggetti gerarchicamente sovraordinati preposti all'organizzazione dei traffici». Per il Collegio questi elementi «dimostrano l'esistenza di una struttura organizzata, tenuto conto, da un lato, che il reato associativo è ravvisabile anche in presenza di una struttura organizzativa rudimentale e, dall'altro, che tale struttura era idonea in concreto a muovere e piazzare decine di chili di cocaina, conseguendo guadagni ragguardevoli». Gli «ermellini» valorizzano, inoltre, le sottolineature delle sentenze di merito in relazione alla presenza «di un sistema programmato nelle linee esecutive e rodato nella prassi», nonché «il tenore e il contenuto delle conversazioni captate che, se non lasciano dubbi sul fatto che l'oggetto dei dialoghi fosse costituito da sostanze stupefacenti, rivelano l'uso di un linguaggio criptico e denotano l'abitudine e stabilità di contatti fra soggetti interessati tale da poterne sostenere l'appartenenza a un contesto associativo comune». Anche i metodi di comunicazione «apparivano ben rodati e collaudati e, soprattutto, gli imputati – rileva la Corte – erano sempre attenti ad adoperare accorgimenti utili a schivare eventuali attenzioni investigative». «Al cospetto di tali indici positivi – prosegue la sentenza – risulta irrilevante la mancanza di ulteriori caratteristiche operative del gruppo, quali l'individuazione di una cassa comune e degli stessi canali di approvvigionamento, poiché l'entità del traffico, ricostruita attraverso i reati fine, costituisce indice inequivoco dei requisiti di idoneità alla realizzazione dello scopo dell'associazione». In tale contesto la Cassazione ha annullato con rinvio la sola posizione dell'imputato Vincenzo Scarfone, difeso dagli avv. Antonio Russo e Antonio Furfari, nella parte in cui la difesa «contesta la sussistenza del contributo partecipativo», con nuovo giudizio, sul punto, da parte di giudici reggini.

Rocco Muscari